

# Reg&Ship Symposium

**Controlli su strada dei trasporti di  
merci pericolose alla luce della  
nuova Direttiva Delegata  
(UE)2025/1801**





# Focus sull'impatto delle novità nella normative comunitarie durante i controlli su strada

- ▶ **Direttiva (UE) 2022/1999** del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
- ▶ **Direttiva Delegata (UE) 2025/1801** della Commissione del 23 giugno 2025 che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
- ▶ Quali cambiamenti inserisce nei controlli di Polizia.



# Direttiva (UE) 2022/1999

La Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 19 ottobre 2022, definisce le nuove procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Il contenuto della direttiva raggruppa e sostituisce in un unico atto la vecchie direttive del Consiglio (Direttiva 95/50/CE - Direttiva 2008/68/CE) e le successive e modifiche, senza alterarne la sostanza giuridica.

## Obiettivi della direttiva

- ▶ Garantire che i controlli sui veicoli che trasportano merci pericolose regolati dall'accordo **ADR** siano eseguiti in modo armonizzato, efficiente e non discriminatorio su tutto il territorio unionale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e garantendo pari condizioni per la concorrenza delle imprese che operano sul mercato dell'autotrasporto.
- ▶ Si applica a tutti i controlli sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati da veicoli che circolano nel territorio di uno Stato membro o che vi entrano da un paese terzo.
- ▶ Non si applica ai trasporti effettuati da veicoli appartenenti alle forze armate o sotto la loro responsabilità.



# Direttiva delegata (UE) 2025/1801

La **Direttiva delegata (UE) 2025/1801** introduce nuove modifiche sostanziali ai controlli su strada del trasporto di merci pericolose (ADR). L'atto modifica gli allegati I e II della precedente Direttiva (UE) 2022/1999 per allineare le liste di controllo e la classificazione delle infrazioni al progresso tecnico e scientifico e alle ultime edizioni dell'accordo internazionale ADR.

Gli Stati membri dell'Unione Europea devono recepire e applicare queste nuove disposizioni a decorrere dal **24 giugno 2026**.

# Impatto per le imprese di trasporto e i conducenti

- ▶ Con l'introduzione della Direttiva Delegata (UE) 2025/1801 la digitalizzazione della check-list non è solo una semplificazione burocratica per lo Stato, ma impatta direttamente la gestione delle aziende poiché impone una revisione delle procedure operative. Il ruolo del Consulente per la sicurezza ADR diventa fondamentale per verificare che i controlli interni all'azienda sulla merce trasportata corrispondano ai nuovi standard ispettivi europei.
- ▶ L'integrazione dei controlli previsti nella nuova lista di controllo all'interno delle procedure aziendali effettuate prima della partenza del veicolo ridurrebbe i «fermi macchina» causati dalle sanzioni di "Categoria I" (alto rischio) previsti dalla normativa.

# Impatto per le imprese di trasporto e i conducenti

- ▶ I criteri di applicazione delle sanzioni in Italia (tramite l'Art. 168 del Codice della Strada) saranno identici a quelli riscontrati durante un controllo in Germania o in Francia, riducendo l'ambiguità interpretativa tra i diversi Stati membri della UE.
- ▶ Controlli presso le Imprese: Le infrazioni strutturali o documentali rilevate su strada possono innescare ispezioni mirate direttamente presso i locali dell'azienda speditrice o del caricatore.
- ▶ Statistiche Europee Automatizzate: Poiché ogni lista di controllo digitale associa i punti di verifica ai codici di infrazione comunitari (codici ERRU definiti dal Regolamento UE 2016/403: European Register of Road Transport Undertakings. Sono dei codici identificativi standardizzati utilizzati in tutta l'Unione Europea per classificare le infrazioni commesse dalle imprese di autotrasporto) l'Unione Europea riceve dati standardizzati e confrontabili. Questo permette di tracciare rapidamente i tassi di non-conformità delle imprese a livello internazionale.

# Strumenti di controllo (Gli Allegati)



Per evitare disparità di trattamento tra i vari Stati membri, la direttiva impone, durante i controlli, l'utilizzo di standard comuni definiti attraverso:

- ▶ **Una nuova lista di controllo (Allegato I):** Una lista standardizzata in più punti che le autorità competenti, come ad esempio la Polizia Stradale, devono compilare durante il controllo su strada. Una copia sarà consegnata al conducente al termine del controllo.
- ▶ **Riorganizzazione delle categorie di rischio e delle infrazioni (Allegato II):** Classificazione delle violazioni delle norme sul trasporto di merci pericolose in tre livelli di rischio.



# La nuova lista di controllo

- ▶ La direttiva introduce un modello uniforme di **lista di controllo** (check-list) che le Autorità di controllo devono utilizzare obbligatoriamente durante le verifiche su strada.
- ▶ **Allineamento al Capitolo 1.4 ADR:** Le verifiche si concentrano in modo più stringente sulle responsabilità specifiche delle figure della filiera del trasporto (spedizioniere, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore).
- ▶ **Dati del veicolo e del carico:** La check-list standardizza il controllo del documento di trasporto, della classificazione della merce, delle esenzioni applicate e dello stato tecnico delle unità di trasporto.
- ▶ **Equipaggiamento di sicurezza:** Viene verificata la presenza a bordo delle istruzioni scritte per l'autista (TREM CARD), dei dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori e dei mezzi di estinzione dell'incendio.

# Nuova Classificazione delle Infrazioni (Allegato II)


L'Allegato II ridefinisce i criteri di gravità delle violazioni, catalogandole in **tre categorie di rischio decrescente**. La categoria determina l'azione correttiva immediata da parte delle autorità

Categoria di Infrazione	Descrizione e Livello di Rischio	Misure Correttive Immediate
<b>Categoria I</b>	Alto rischio di morte, lesioni gravi o danni ambientali estesi.	Fermo immediato del veicolo fino alla regolarizzazione della violazione.
<b>Categoria II</b>	Rischio significativo di lesioni o danni, ma non critico nell'immediato.	Obbligo di adottare misure correttive (es. sanzione o prescrizione) prima di riprendere il viaggio o entro tempi definiti.
<b>Categoria III</b>	Basso livello di rischio. Violazione formale delle disposizioni.	Segnalazione dell'infrazione; il veicolo può solitamente proseguire ma l'impresa riceve una sanzione amministrativa.

# Infrazioni secondo i livelli di rischio



- **Categoria I (Rischio elevato):** mancanza di autorizzazioni, mancanza di pannelli arancioni, divieto di imballaggio misto, fissaggio del carico, perdite di sostanze).
- **Categoria II (Rischio medio):** estintori mancanti, non funzionanti o non conformi alle disposizioni specifiche di legge, pannelli arancioni non corretti, mancanza dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte a bordo del veicolo, l'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR).
- **Categoria III (Rischio lieve):** piccoli errori nei documenti di trasporto, mancato rispetto delle norme relative alle dimensioni delle targhe o delle etichette o a quelle delle lettere, delle figure o dei simboli sulle targhe o sulle etichette, membri dell'equipaggio sprovvisti di documenti d'identificazione con fotografia.



# Modalità di esecuzione dei controlli



- ▶ I controlli devono essere casuali e coprire una quota rappresentativa dei trasporti di merci pericolose sulla rete stradale.
- ▶ I punti di controllo devono essere scelti in modo da consentire la messa in sicurezza o l'eventuale immobilizzazione del veicolo senza creare pericoli per la circolazione.
- ▶ La direttiva prevede la possibilità di effettuare controlli preventivi o mirati anche presso le sedi delle imprese (es. speditori o trasportatori), qualora vengano rilevate gravi e ripetute infrazioni su strada.



*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
 E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose - Applicazione disposizioni e utilizzo modulistica informatizzata.

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI  
 AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO  
 ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA  
 AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA  
 AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA  
 AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
 CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
 Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA  
 AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA  
 AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA  
 ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI  
 AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI  
 AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI  
 AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA  
 CIBERNETICA - POLIZIA POSTALE LORO SEDI  
 AI REPARTI MOBILI LORO SEDI  
 AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
 PUBBLICA SICUREZZA ROMA

In Italia, l'applicazione della Direttiva Delegata (UE) 2025/1801 ha portato a una rivoluzione digitale immediata, formalizzata con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7968, del 19 marzo 2026.

Tutti i vecchi moduli cartacei per le violazioni ADR sono stati aboliti. Gli organi di controllo (Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, ecc.) devono ora utilizzare esclusivamente la nuova **Lista di Controllo digitale** per registrare le ispezioni su strada

# La Nuova Procedura Operativa Digitale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e il Ministero dell'Interno hanno progettato e strutturato un flusso informativo interamente digitalizzato per la gestione e trasmissione delle liste di controllo.

- ▶ La lista di controllo, viene compilata dagli agenti direttamente su dispositivi digitali (PC, tablet, ecc.).
- ▶ Il file PDF editabile con il quale viene compilata la lista di controllo, genera in automatico, al momento del salvataggio, un codice identificativo univoco per quel singolo controllo (il codice di controllo univoco viene impresso sulla prima pagina della lista di controllo in alto sulla destra).
- ▶ Terminato il controllo la lista digitale validata viene stampata e consegnata al conducente.
- ▶ Mensilmente, le forze dell'ordine trasmettono i file alla Divisione 3 della DGMOT (Direzione Generale per la Motorizzazione) tramite PEC. I predetti file vengono divisi in due canali precisi: i controlli senza irregolarità e i controlli che hanno riscontrato violazioni alla normativa ADR.

Organo di polizia stradale che effettua il controllo

LISTA DI CONTROLLO (attuazione direttiva 2022/1999/UE)

1	Luogo di controllo	Comune		Provincia			
		Indirizzo					
2	Data						
3	Ora						
4	Distintivo di nazionalità e n° di immatricolazione						
5	Distintivo di nazionalità e n° di immatricolazione del rimorchio / semirimorchio						
6	Impresa che effettua il trasporto, indirizzo						
7	Conducente / Assistente del conducente						
8	Mittente, indirizzo, luogo di carico <sup>(1)</sup>						
	<sup>(2)</sup>						
9	Destinatario, indirizzo, luogo di carico <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>						
10	Quantità complessiva delle merci pericolose per unità di trasporto						
11	Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no		
12	Modalità di trasporto	<input type="checkbox"/>	Alla rinfusa	<input type="checkbox"/>	Imballaggio	<input type="checkbox"/>	Cisterna
<b>Documenti di bordo</b>							
13	Documenti di trasporto	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
14	Istruzioni scritte	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
15	Accordo bilaterale / multilaterale / autorizzazione nazionale	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
16	Certificato di omologazione dei veicoli	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
17	Certificato di formazione del conducente	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile

Campo della lista  
Riservato al codice di  
controllo univoco

Operazioni di trasporto

18	Merce autorizzata per il trasporto	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
19	Veicoli autorizzati per le merci trasportate	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
20	Disposizioni relative alla modalità di trasporto (alla rinfusa, imballaggio, cisterna)	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
21	Divieto di carico misto	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
22	Carico, fissaggio del carico e manipolazione <sup>(3)</sup>	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
23	Fuga di materie o danneggiamento dei colli <sup>(3)</sup>	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
24	Marcatura di imballaggio ONU / marcatura della cisterna <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> (ADR 6)	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
25	Marcatura dell'imballaggio (ad es. n° ONU ed etichettatura <sup>(2)</sup> ) (ADR 5.2)	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
26	Numero ONU						
27	Segnalazione sul veicolo / sistema (ADR 5.3.1)	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
28	Marcatura del veicolo / unità di trasporto (targa arancione, temperatura elevata) (ADR 5.3.2-3)	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile

Equipaggiamento di bordo

29	Attrezzatura di sicurezza di tipo generico specificata nell'ADR	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
30	Attrezzatura relativa alle merci trasportate	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
31	Altre attrezzature specifiche nelle istruzioni scritte	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
32	Estintori	<input type="checkbox"/>	Controllato	<input type="checkbox"/>	Infrazione contestata	<input type="checkbox"/>	Non applicabile

33	Se del caso, la categoria di rischio più rilevante in relazione alle infrazioni contestate	<input type="checkbox"/>	Categoria I	<input type="checkbox"/>	Categoria II	<input type="checkbox"/>	Categoria III
----	--	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------	---------------

34	Osservazioni						
35	Autorità che ha effettuato il controllo						

<sup>1</sup> Da completare solo se pertinente ai fini dell'infrazione

<sup>2</sup> Da inserire alla voce "osservazioni" nel caso di servizi di trasporto groupage

<sup>3</sup> Verifica delle infrazioni visibili



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LISTA DI CONTROLLO

REV. 1.0 del 09/03/2026



MINISTERO DELL'INTERNO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


LISTA DI CONTROLLO

REV. 1.0 del 09/03/2026



MINISTERO DELL'INTERNO

# Schema a blocchi della gestione segnalazioni dei controlli ADR su strada



# Formulario di relazione (Allegato III)

▼MI

## ALLEGATO III

Modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni

Paese: \_\_\_\_\_

Anno: \_\_\_\_\_

### CONTROLLI SUL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE

	Luogo/paese di immatricolazione dei veicoli <sup>(1)</sup>			Numero totale
	Stato in cui è avvenuto il controllo	Altri Stati membri dell'UE	Paesi terzi	
Numero di unità di trasporto controllate sulla base del contenuto del carico (e dell'ADR)				
Numero di unità di trasporto non conformi all'ADR				
Numero di unità di trasporto fermate				
Numero di infrazioni accertate in conformità della categoria di rischio <sup>(2)</sup>	Categoria di rischio I			
	Categoria di rischio II			
	Categoria di rischio III			
Numero di sanzioni comminate per tipo di sanzione	Avvertimento			
	Ammenda			
	Altro			

Note a piè di pagina:

<sup>(1)</sup> Ai fini del presente allegato il paese di immatricolazione è quello di immatricolazione del veicolo a motore.

<sup>(2)</sup> In caso di più infrazioni per unità di trasporto, si applica solo la categoria indicante il rischio più grave, conformemente all'allegato II.

Il modello, contenuto nella Direttiva (UE) 2022/1999 è uniforme per tutti gli Stati membri e deve essere utilizzato in Italia dal MIT per inviare alla Commissione Europea un rapporto annuale contenente i dati sui controlli effettuati, i veicoli ispezionati e le infrazioni rilevate.

# Le sanzioni previste dal Codice della Strada collegate alla nuova procedura

- L'introduzione della nuova procedura operativa digitale (formalizzata dalla già citata Circolare del Ministero dell'Interno n. 7988 del 19 marzo 2026) non modifica il testo di legge dell'Articolo 168 CdS, ma ne restringe il campo di applicazione.
- Ogni casella spuntata sulla nuova check-list digitale associa direttamente l'infrazione europea riscontrata al relativo comma sanzionatorio del Codice della Strada, eliminando i margini di discrezionalità degli Organi di controllo.

# Sanzioni previste dell'Art. 168 C.d.S.

Articolo	Sanzione (p.m.r.)	Sanzione (p.m.r. entro 5 gg.)	Sanzioni accessorie	Punti detratti	Altre sanzioni
168/7 cds Sovraccarico	≤ 1 t € 84,00	58,80	---	4	Nessuna tolleranza sul peso accertato
	≤ 2 t - € 174,00	121,80	---	4	
	≤ 3 t - € 346,00	242,20	---	4	
	> 3 t - € 862,00	603,40	---	4	
168/8 cds - Mancanza Autorizzazioni	Oblazione non ammessa € 2046,00 - € 8186,00	---	Sospensione patente e carta di circolazione – sequestro amministrativo del veicolo per la confisca (II infrazione)	10	Fermo amministrativo del veicolo per la durata della sospensione della carta di circolazione
168/9 cds - Equipaggiamento e protezione veicoli	€ 414,00	---	Sospensione patente e carta di circolazione	10	Fermo amministrativo del veicolo per la durata della sospensione della carta di circolazione. Immobilizzazione del veicolo art. 5 D.M. MIT 03/03/1997 (1)
168/9-bis cds - Documento trasporto e istruzioni scritte	€ 414,00	€ 289,80	---	2	---
168/9-ter cds - Varie	€ 167,00	€ 116,90	---	---	---

(1) Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni, tra quelle elencate segnatamente nell'allegato II, siano state constatate nel corso di trasporti su strada di merci pericolose, i veicoli in questione possono essere immobilizzati - sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo - e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell'Unione europea.

# Ulteriori sanzioni

Articolo	Sanzione (p.m.r.)	Sanzione (p.m.r. entro 5 gg.)	Sanzioni accessorie	Punti detratti	Altre sanzioni
63/4 cds Superamento dei limiti per l'agganciamento (1)	€ 87,00	€ 60,90	---	---	---
116/16-18 cds CFP mancante o di tipo diverso	€ 408	€ 285,60	Fermo amministrativo del veicolo per 60 gg.	---	Art. 116/14 cds Contesto dell'incauto affidamento al proprietario del veicolo p.m.r. € 397,00 (€ 278,60 entro 5 gg.)
126/11 cds CFP scaduto di validità	€ 158	€ 110,60	---	---	---

- (1) **Art. 219, comma 1, Reg. Es. C.d.S.** - Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III (2) al presente titolo.
- (2) **Appendice 3, comma 5, lettera g)** - Siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a ciò destinati.



# Il principio della responsabilità condivisa. Art. 168 comma 10 C.d.S.

L'Art. 168 comma 10 C.d.S. stabilisce che per le sanzioni amministrative pecuniarie previste alle violazioni della normativa ADR ne rispondono, come fattispecie autonoma, i soggetti individuati appartenenti alla filiera del trasporto:

- **Conducente** per le violazioni accertate su strada all'atto del controllo.
- **Proprietario del veicolo** (o avente diritto).
- **Committente, Spedizioniere e Caricatore**, qualora le violazioni derivino da istruzioni fornite da questi ultimi o da anomalie presenti all'origine (es. errato imballaggio, classificazione errata della merce, o sovraccarico documentale).

# Reg&Ship Symposium

**Grazie per l'attenzione**

